



Città di Legnano

Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistici – UFFICIO ELETTORALE
Via Gilardelli n. 21

Telefono 0331.471 229 – 219 – 220 e-mail: uff.elettorale@comune.legnano.mi.it

REFERENDUM COSTITUZIONALE
DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026
PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI
INFORMATIVA E ISTRUZIONI

PERIODO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno che segna l'inizio ufficiale della propaganda elettorale è il 30° giorno precedente il primo giorno di votazione, quindi **VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2026**.

Nel periodo precedente la propaganda viene assimilata alla pubblicità ordinaria sia per quanto concerne le affissioni sia per le attività che comportano occupazione di suolo pubblico.

La Corte di Cassazione ha definito propaganda elettorale "ogni attività inerente direttamente o indirettamente alla competizione elettorale tendente, come scopo mediato o immediato, ad acquisire voti o a sottrarne agli avversari".

PROPAGANDA ELETTORALE MURALE

Costituisce propaganda elettorale murale l'affissione di stampati, manifesti, fotografie, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale, finalizzati, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori.

TABELLONI ELETTORALI

Ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27/12/2013, n. 147, che ha modificato l'art. 2 della Legge n. 212/1956, il Comune di Legnano deve provvedere alla posa di tabelloni per la propaganda elettorale in numero di postazioni non inferiore a 10.

L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi riservati, stante il divieto contenuto all'art. 8, comma 3, della Legge 212/1956, al fine di evitare che venga deturpato l'aspetto dell'abitato o del paesaggio.

Infatti non è consentita l'affissione o l'esposizione di manifesti inerenti alla campagna elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali, sugli autoveicoli.

Il Comando di Polizia Locale procederà all'accertamento delle affissioni abusive, alla redazione dei relativi verbali e alle segnalazioni di competenza nonché all'apposizione di apposita striscia adesiva colorata segnalante l'affissione abusiva.

PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI ALL'APERTO

Il Comando di Polizia Locale, già competente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, provvederà ad emettere il relativo nulla osta, con le modalità più avanti specificate e sulla base delle valutazioni dell'Autorità di P.S. in merito agli aspetti di ordine pubblico.

Avendo constatato che le vie del centro cittadino e le zone antistanti l'ingresso al Parco Castello sono maggiormente richieste per la propaganda elettorale all'aperto, si intendono destinare alla posa dei banchetti o gazebo per la distribuzione di materiale elettorale:

Piazza San Magno: 3 postazioni

- fronte profumeria, altezza n. civico 2
- fronte banca, altezza n. civico 22
- fronte agenzia viaggi altezza n. civico 1

Corso Garibaldi: 2 postazioni

- angolo via Lanino.
- altezza n. civico 22 (intersezione con via Verdi)

Via Luini: 1 postazione

- lato Palazzo Comunale verso largo Tosi

Via Felice Cavallotti: 1 postazione

- altezza n. civico 13

Via Mauro Venegoni: 1 postazione

- altezza n. civico 9

Piazza Mercato: 4 postazioni

- 2 postazioni emiciclo centrale
- 1 postazione ingresso Parco Castello
- 1 postazione emiciclo fronte cimitero

Piazza Ferrè: 2 postazioni

- 1 postazione in prossimità Totem comune di legnano
- 1 postazione in prossimità palo luce n° 533

Piazza Morelli: 2 postazioni

- fronte pozzo luce del parcheggio sotterraneo

Piazza del Popolo: 2 postazioni

- 1 postazione in prossimità n. civico 9/10
- 1 postazione in prossimità n. civico 17

Largo Tosi: 1 postazione

- di fronte al monumento

Corso Magenta: 1 postazione

- piazzetta Enrico De Nicola

Parco Biblioteca via Cavour: 1 postazione.

Mentre per i **comizi**, valutate eventuali richieste, verrà posizionato un palco in piazza San Magno, a cura dell'Amministrazione Comunale.

Il Comando di Polizia Locale potrà concedere l'autorizzazione a svolgere propaganda e comizi elettorali anche in altre piazze o località, sulla base di una valutazione degli interessi pubblici inerenti la sicurezza, viabilità e conformemente alle prescrizioni dell'Autorità di P.S. in materia di ordine pubblico.

Per i banchetti, gazebo e simili di associazioni, onlus, ecc, richiesti presso il Comando di Polizia Locale e da collocarsi durante il periodo elettorale, sono state individuate **una postazione in Piazza Mercato e una postazione in Piazza San Magno**, che verranno assegnate in via subordinata ad eventuali occupazioni di banchetti elettorali.

I gazebo e i banchetti potranno essere posizionati dalle ore 9 alle ore 22, con eccezione della postazione di piazzetta Enrico De Nicola che, nelle giornate da lunedì a venerdì nel periodo scolastico, verrà autorizzata solo dalle ore 18 alle ore 22.

MODALITA' DELLA RICHIESTA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le richieste dovranno pervenire presso il Comando di Polizia Locale esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale: **comune.legnano@cert.legalmail.it**, indicando obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica del richiedente, almeno 7 giorni prima in caso di banchetti e gazebo e 10 giorni prima se si tratta di comizi o manifestazioni e, comunque, non prima di gg. 15 dalla data di effettuazione dell'occupazione, e questo al fine di poter meglio garantire una equa distribuzione delle aree. Eventuali richieste presentate prima del predetto termine, verranno prese in considerazione solo a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di effettuazione dell'occupazione.

Il Comando di Polizia Locale rilascerà l'autorizzazione dal quarto giorno successivo alla consegna dell'istanza e invierà la suddetta autorizzazione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo della manifestazione ed esibita, anche su supporto digitale, su richiesta delle autorità che effettuano i controlli.

Non è possibile inoltrare richieste cumulative per più date o manifestazioni e installare gazebo/banchetti fissi per un periodo superiore alle 8 ore. Le eventuali richieste in tal senso non saranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate nella forma corretta.

Qualora vi fosse convergenza spazio-temporale tra più richieste per svolgere comizi o installare gazebo/banchetti varrà la data e l'ora di presentazione della richiesta presso il Comando di Polizia Locale per la protocollazione.

Per poter consentire a tutti i gruppi e movimenti politici l'esercizio del proprio diritto allo svolgimento della campagna elettorale, le manifestazioni dovranno avere una durata massima di:

- **Comizi: minuti 90 (in orario compreso tra le 9 e le 23)**

L'intervallo tra i comizi deve essere di almeno 60 minuti.

- **Gazebo e/o banchetti: ore 8,00 (in orario compreso tra le 9 e le 22)**

Tali strutture devono essere riservate per quelle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Presso i gazebo e/o banchetti verranno consentite forme di intrattenimento diverse da quelle previste al punto successivo, che saranno valutate caso per caso, solo se non interferiranno con lo svolgimento della propaganda elettorale da parte di altre occupazioni presenti nella stessa area e comunque se non creeranno in alcun modo problemi di viabilità e/o di sicurezza.

- **Spettacoli di intrattenimento: minuti 90 (in orario compreso tra le 9 e le 22)**

In caso di manifestazioni con spettacolo di intrattenimento gli organizzatori dovranno prendere accordi con la Polizia Locale e con l'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 18 del TULPS, tenendo presente che l'intrattenimento musicale potrà essere svolto solo in piazza del mercato. Il martedì ed il sabato tali manifestazioni potranno iniziare solo dalle ore 19.00. I suddetti orari potranno essere derogati in considerazione della specificità dei luoghi.

L'autorizzazione per l'utilizzo delle postazioni di piazza San Magno e di via Luini sarà comunque sempre subordinata alla compatibilità dell'occupazione con manifestazioni precedentemente programmate dall'Amministrazione Comunale.

Non saranno, in ogni caso, consentite forme di propaganda che comportino spettacoli, intrattenimenti vari, utilizzo di impianti audio e quant'altro possa essere di potenziale disturbo per le manifestazioni di cui sopra.
Fatte salve eventuali manifestazioni istituzionali, altri eventi saranno subordinati alle iniziative di carattere elettorale.

PROPAGANDA IN SALE COMUNALI

I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono così individuati, compatibilmente con le iniziative già programmate dall'Amministrazione Comunale:

- Sala Pagani presso il Palazzo Leone da Perego
- Auditorium presso le scuole "G. Rodari"
- Sala Previati presso il Castello

Le tariffe delle sale e spazi comunali, in applicazione dell'art. 19 della legge 515/1993 che impone che per le attività di cui trattasi non ci siano oneri per i Comuni, si applicano senza riduzione alcuna.

I predetti locali sono messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle ore 24 del giorno 20 MARZO 2026, 2° giorno precedente alla data della consultazione, dal momento che viene considerata data delle elezioni domenica 22 MARZO 2026.

Possono inoltrare domanda, per usufruire dei suddetti locali, i partiti e i movimenti presenti nella competizione elettorale, nonché il comitato promotore dei referendum.

Le relative autorizzazioni saranno rilasciate dall'Ufficio Cultura che terrà conto degli impegni già assunti e delle normali esigenze di altri gruppi e associazioni, fermi restando gli obblighi di legge per il periodo della propaganda elettorale. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate al Comando di Polizia Locale.

Ogni partito, movimento, gruppo, comitato promotore ha diritto di ottenere l'uso della sala per complessive 9 ore ciascuno.

Gli spazi saranno concessi a seguito di domanda da inoltrare all'Ufficio Protocollo, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Legnano, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it.

Si suggerisce di contattare preventivamente l'Ufficio Cultura per la verifica del calendario delle prenotazioni.

In deroga alla disciplina sull'utilizzo delle sale pubbliche (deliberazione G.C. n. 146 del 11/9/2018), solo ed esclusivamente per le richieste di natura elettorale, le richieste devono pervenire **almeno 8 giorni prima dell'evento**.

Nella richiesta di autorizzazione dovrà, obbligatoriamente, essere indicato un indirizzo di posta elettronica del richiedente ed un recapito telefonico, nonché le generalità del responsabile organizzativo dell'iniziativa.

In presenza di richieste totalmente o parzialmente concomitanti e in assenza di accordo tra i richiedenti, gli spazi verranno concessi al gruppo, partito o comitato promotore che ha usufruito delle sale a disposizione per un numero minore di ore. In caso di parità la sala verrà concessa al gruppo, partito o comitato promotore che ha inoltrato per primo la richiesta.

PROPAGANDA FIGURATIVA LUMINOSA FISSA E MOBILE

L'art. 6 della Legge n. 212/1956 prescrive il divieto, a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (divieto dal quale sono escluse le sedi dei partiti).

In base alla norma sono da ritenersi **proibiti**:

- ogni forma di propaganda figurativa o luminosa (con cartelli, targhe, standardi, tende, ombrelloni, ecc.);
- l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente forme di affissione di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti dal Comune;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- l'uso di altoparlanti su mezzi mobili.

Fanno eccezione e sono quindi consentiti:

- l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo delle riunioni elettorali il giorno stesso o quello precedente;
- **la distribuzione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di volantini interessanti la propaganda elettorale. Per opportuna conoscenza e al fine di verificare l'effettivo carattere "elettorale" del volantino, comunicazione delle date di volantinaggio corredata di copia del/i volantino/i dovrà essere fatta pervenire al Comando di Polizia Locale almeno TRE giorni prima dell'inizio del volantinaggio stesso;**
- le forme di propaganda figurativa non luminosa eseguita su mezzi mobili.

Il Ministro degli Interni ha ritenuto che durante la propaganda elettorale – riferendosi la Legge n. 212/56 alla disciplina delle affissioni su immobili - possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale su mezzi mobili quali automezzi, tricicli, carrelli, ecc. "i quali, però, non possono essere lasciati in sosta in alcuna via o piazza o altro luogo pubblico o aperto al pubblico".

PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE E IN QUELLI STABILITI PER LA CONSULTAZIONE

Dalle ore 00.00 del sabato antecedente il giorno della consultazione elettorale non potranno essere più consentiti né comizi, né riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9 Legge n. 212/56).

E' inoltre vietata ogni forma di propaganda elettorale, nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Lo stesso art. 9 della Legge n. 212/56 sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la consultazione, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in sostituzione di altri deteriorati.

VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Le Leggi n. 212/56 e n. 130/1975 contemplano sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale; tali sanzioni sono peraltro state depenalizzate dalla Legge n. 515/1993:

Violazioni	Norma sanzionatoria	Procedure e Autorità competente
Propaganda elettorale su mezzi mobili, con altoparlante	Art.7 L.130/75 come modificata dalla sentenza n. 52/1996 della Corte Costituzionale: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
NOTA: L'uso dell'altoparlante è consentito dalle ore 9.00 alle ore 21.30, solamente per preannunciare l'ora e il luogo ove si terranno i comizi, nel giorno della manifestazione ed in quello precedente previa autorizzazione del Sindaco		

Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste, da parte di persone che non hanno titolo	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Distacco, lacerazione o, in genere, atti che rendono inservibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti, tenuta comizi e propaganda elettorale nel giorno antecedente e nel giorno stabilito per le votazioni	Art.9 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti fuori degli appositi spazi	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali nei giorni delle votazioni	Art.9 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

RESPONSABILITA' SOLIDALE IN CASO DI AFFISSIONI ABUSIVE

L'art. 178 della Legge n. 296/2006 ha modificato nuovamente l'art. 19 della L. 515/1993 reintroducendo, in tema di affissioni abusive in campagna elettorale, la responsabilità solidale dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Il Comune deve provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo. Anche in tal caso, le spese sostenute dal Comune per la defissione, sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale e del committente responsabile ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge n. 515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006.

PROPAGANDA ELETTORALE E PRIVACY

In base al recente "Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica - 18 aprile 2019" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019) dall'Autorità Garante per la privacy si precisa che:

- I partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati **possono usare senza consenso** i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono usare anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (es. elenco dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. Possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari.

- **Non sono in alcun modo utilizzabili:**

1. i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l'anagrafe della popolazione residente, gli archivi dello Stato Civile, le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali, gli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicili digitali;
2. i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio, quelli presenti nei documenti pubblicati nell'albo pretorio on line, quelli relativi agli esiti di concorsi, quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail;
3. i dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale.

- In ogni caso gli elettori devono essere **sempre informati** sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l'informativa va data all'atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati in un tempo ragionevole, al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno **sforzo sproporzionato**, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall'informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, **modalità pubbliche di informazione**.

In caso di violazione della disciplina sopra più volte richiamata, trova applicazione il quadro sanzionatorio previsto dall'art. 83 del Regolamento, ove sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie, in ipotesi, fino a 20 milioni di euro.